



COMUNE DI FANO

(PROVINCIA DI PESARO-URBINO)

PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO
"VITTORIO DEL CURTO" IN ZONA VALLATO DI FANO.

(CUP: E37H21006000004 - CUI: L00127440410202100024)

PROGETTO ESECUTIVO

ADEGUATO AI SENSI DEL D.L. 50/22 DEL 17/05/2022

AGGIORNATO AL PREZZARIO REGIONALE INFRANNUALE APPROVATO CON DELIBERA DI
GIUNTA REGIONALE N. 1001 DEL 01/08/2022

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

RIF. CATASTALI:

C. T. Foglio 37 Particella 619


COMMITTENTE:

COMUNE DI FANO

SCHEMA DI CONTRATTO

SCALA

DATA: 08/09/2022



PROGETTISTA:

Geometra
FOSSA STEFANO

C.F.: FSS SFN 81R05 D488L

ISCRITTO ALL'ALBO DEI GEOMETRI
DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO
AL N. 1682

(timbro e firma)



Repertorio n.

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Contratto per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del campo da calcio "Vittorio del Curto" in zona Vallato di Fano

- CUI: L00127440410202100024 – CUP: E37H21006000004

- CIG:

Repubblica Italiana

L'anno duemila..... (....) questo giorno (...) del mese di,
avanti a me dott. Stefano Morganti, Segretario Generale del Comune di Fano,
e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica
amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi
hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai
sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

- ing. Federico Fabbri, nato a Pesaro il 11 giugno 1977, che interviene nel
presente atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in
rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del
Provvedimento Sindacale n. 13 del 30 luglio 2021 e dell'art. 107, comma 3, del
Decreto Legislativo n. 267/2000;

- sig., nato a il, codice
fiscale, il quale interviene alla stipula del presente atto
nella sua qualità di della ditta
....., con sede in via
....., N. – - (..), come risulta
dalla visura telematica del certificato della Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura delle Marche, agli atti.

Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario Generale del Comune di Fano mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di **riqualificazione del campo da calcio “Vittorio del Curto” in zona Vallato di Fano**, redatto dal Geom. Stefano fossa, C.F. FSSSFN81R05D488L, per un importo complessivo di € 500.000,00 come risulta dal seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A) LAVORI	
A1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni a misura (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	387.374,49
A2) A detrarre oneri della sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a ribasso)	8.900,41
A3) Totale lavori in grado d'asta	378.474,08
A4) Oneri di sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a ribasso)	8.900,41
A5) Oneri di sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso)	0,00
A6) Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso	8.900,41
A7) Lavori in economia	7.625,51
TOTALE COMPLESSIVO APPALTO	395.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) Lavori e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura	8.500,00
B4) Imprevisti	5.775,00
B6) Accantonamento per incentivo prezzi dei materiali	0,00
B7) Accantonamento di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 (incentivo)	4.000,00
B8) Spese di cui all'art. 24 comma 4 del codice (assicurazione progettisti e verificatori), spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, all'assistenza giornaliera e contabilità, sorveglianza agli scavi con archeologo	30.000,00
B12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo specialistico ed omologazione	17.000,00
B13) Contributo ANAC	225,00
B14) IVA 10%, eventuali altre imposte e contr. Per legge ed arrotondamento	39.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	105.000,00
TOTALE COMPLESSIVO APPALTO	500.000,00

- l'intervento è finanziato con
- Responsabile unico del procedimento, è il Geom. Mario Silvestrini, che ha proceduto in data alla validazione del progetto, a termini dell'art. 26, comma 6, lett. d) e comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Direttore dei Lavori è il Geom. Stefano Fossa;
- con determinazione a contrattare del Dirigente del settore Lavori Pubblici, n. del, si è stabilito quanto segue:
- di assegnare alla CUC, l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei presenti lavori mediante
-
-
-
- L'importo dei lavori a base di gara è suddiviso come segue:

Lavori soggetti a ribasso	Importi non soggetti a ribasso		Totale importo contrattuale
Lavori a misura a base d'asta di cui euro 82.005,51 per costi della manodopera.	Oneri per la sicurezza	Lavori in economia	
378.474,08	8.900,41	7.625,51

- la procedura di gara è così codificata: CUI: L00127440410202100024 - CUP 37H21006000004 – CIG - N. Gara; il presente affidamento è così codificato: CIG.....
- con determinazione del Responsabile P.O. della CUC n. del, si procedeva all'approvazione della lettera d'invito e degli atti di gara;

- a seguito di gara telematica esperita mediantein data, la migliore offerta è risultata quella della ditta, con sede in via, n. - (..), con il ribasso del%, come risulta dal relativo verbale;
- ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema Avcpass predisposto dall'ANAC;
- è stato acquisito il DURC on line, dal quale risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (matricola INPS n., INAIL n., eventuale Cassa Edile codice impresa n.);
- Attestazione SOA per la categoria OS 6 classifica II;
- ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, l'Appaltatore è iscritto alla White List della Prefettura di con scadenza in data
- con determinazione di aggiudicazione definitiva n. del del Responsabile della CUC, si disponeva l'affidamento del presente appalto all'impresa, per l'importo di € di cui € per lavori a misura, al netto del ribasso del%, ed € 8.900,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 7.625,51 per lavori in economia anch'essi non soggetti a ribasso, oltre Iva;
- ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione

definitiva è stata comunicata in data alle altre ditte concorrenti;

- l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato in Amministrazione trasparente, all'Albo Pretorio on-line e sulla piattaforma Tutto Gare il e sul sito dell'Osservatorio Regionale – Servizio Contratti Pubblici (id.);

- il “termine dilatorio” di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è scaduto;

- con determinazione n. del del Dirigente Settore Lavori Pubblici, si è preso atto dell’intervenuta aggiudicazione a favore dell’impresa

- con verbale in data odierna il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento e il rappresentante della ditta Appaltatrice hanno concordemente dato atto, del permanere delle condizioni che consentono l’esecuzione dei lavori;

- ai fini del presente contratto, il sig., quale Rappresentante Legale della ditta Appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

Il dott. ing. Federico Fabbri, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida in appalto, alla ditta

....., con sede in via
....., n. – (..), d’ora innanzi denominata
Appaltatore, che in persona del suo costituito rappresentante accetta, i lavori di
**riqualificazione del campo da calcio “Vittorio del Curto” in zona Vallato
di Fano**, in conformità al progetto indicato in premessa.

L’importo totale contrattuale ammonta ad € (euro
.....) così composto: €
..... per lavori a misura al netto del ribasso del%,
ed € 8.900,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 7.625,51 per
lavori in economia anch’essi non soggetti a ribasso, oltre Iva;

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche
obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti
dall’appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi
vigenti in materia, dal presente atto e dai seguenti documenti:

- a) Capitolato generale d’Appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, per la parte ancora vigente;
- b) Capitolato Speciale d’Appalto;
- c) Elenco prezzi;
- d) Relazione generale;
- e) Computo metrico estimativo;
- f) Incidenza manodopera;
- g) Cronoprogramma;
- h) Piano di sicurezza e coordinamento;
- i) Il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e

s.m.i.;

l) Delibera di Giunta Comunale n. del di approvazione del progetto esecutivo;

m) Determinazione a contrattare n. del del Dirigente Settore Lavori Pubblici;

n) Determinazione n. del del Responsabile della CUC, di avvio della procedura e approvazione della lettera di invito;

o) Verbale di gara;

p) Determinazione n. del del Responsabile della CUC, di aggiudicazione definitiva;

q) Determinazione n. del del Dirigente Settore Lavori Pubblici, di presa d'atto della determinazione di aggiudicazione definitiva di cui sopra;

r) dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a) ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le indicazioni di cui alle voci dell'elenco prezzi, al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati grafici. Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di detto elenco risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola d'arte.

Sono parte del presente contratto e si intendono allegati per formare parte integrante e sostanziale anche se non materialmente uniti al medesimo, i seguenti documenti:

- a. il capitolato speciale d'appalto;
- b. l'elenco prezzi;
- c. il computo metrico estimativo;

che vengono sottoscritti dalle parti in segno di accettazione e conservati agli atti della stazione appaltante.

Sono altresì sottoscritti con firma digitale in segno di conoscenza ed accettazione gli altri documenti sopra riportati, non allegati, depositati e conservati agli atti della stazione appaltante.

Art. 3 – Tempo per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato nel termine massimo di 100 (cento) giorni interi, naturali, consecutivi dalla data di consegna dei lavori stessi. L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, può chiedere proroghe, a norma dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 4 – Penali

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori in argomento verrà applicata all'Appaltatore una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale (art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016).

Art. 5 – Programma di esecuzione dei lavori

L'Appaltatore è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, il programma di esecuzione dei lavori. Per le specifiche modalità di esecuzione degli stessi si rinvia all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 6 – Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d'appalto allegato a questo contratto. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo. Le misurazioni e rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art. 7 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 8 – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al Capitolato Speciale d'Appalto, sono pure a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi dell'elenco:

- l'iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro ai sensi della L.R. n. 8 del 23.02.2005 prima dell'inizio dei lavori;
- le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere e la sua custodia diurna e notturna;
- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;
- le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica (se del caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori;
- l'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi;
- l'applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna, di un cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dal Responsabile del Procedimento;

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto;
- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di contabilità lavori, certificati, ecc. e dei documenti relativi alla gestione del contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo;
- l'allacciamento alla rete per la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d'opera, nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuità dei servizi quando manchino energia elettrica ed acqua;
- l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente appalto che eseguono lavori per conto dell'Amministrazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l'uso da parte di dette persone dei ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento;
- l'accertamento della presenza o meno nell'ambito del cantiere, di condutture elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone l'esatta ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti saranno addebitati all'Appaltatore;
- tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per risarcimento di danni a terzi, per abbattimento di piante, per depositi od estrazione di materiali e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori;

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni compresa la redazione del PIMUS se necessario a seguito di utilizzo dell'impalcatura;
- l'uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei possibili danni che potrebbero derivargli;
- l'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, in conformità agli schemi tipo approvati con D.M. del 19/01/2018;
- l'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per attività temporanee di cantiere di cui alla Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001 nonché Delibera Giunta Regionale n. 896/2003 e la relativa modifica dell'orario di lavoro;
- l'obbligo di presentazione delle certificazioni di qualità per tutti i prodotti, forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto lo prevedono. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'avvenuta presentazione di dette certificazioni. L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati nel contratto;
- il pieno rispetto di quanto riportato all'articoli 34 e 42 del Capitolato Speciale

d'Appalto.

Art. 9 - Disposizioni specifiche in materia di sicurezza

I lavori di cui al presente appalto sono soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "Testo Unico della Sicurezza". Il responsabile dei lavori si attiene alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/2008.

L'Appaltatore è comunque obbligato ad adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, ed è tenuto a consegnare all'Amministrazione appaltante entro 30 gg. dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in pendenza del contratto, la seguente documentazione:

- il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori vi siano le condizioni riconducibili all'applicazione dell'art. 90 c. 3 del D.Lgs. 81/2008, il Responsabile dei Lavori si atterrà alle disposizioni dello stesso articolo 90 commi 4-5.

La stima dei costi per la sicurezza che si identifica negli oneri per l'attuazione delle misure previste nell'Allegato XV del D.lgs. 81/08 nonché L.R. n 33 del 18/11/2008 e riportata nell'apposito computo metrico.

Art. 10 – Modalità di pagamento, obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovranno riportare

l'indicazione del CUP E37H21006000004 – CIG

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'Appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Comune di Fano della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).

Il Comune di Fano non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.e i.

L'ottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari opera anche nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti, pena la nullità assoluta del contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 11 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs.n. 50/2016. La cessione del credito deve essere preventivamente,

pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice.

Art. 12 - Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno erogati all'Appaltatore pagamenti in rate di acconto dell'importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni dello 0,50%, corrispondenti alla somma del credito dovuto all'Impresa ogni volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai documenti contabili (**stato di avanzamento lavori**), ammonti a € 100.000,00 (centomila/00) al netto del ribasso contrattuale, e dell'importo dovuto per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) calcolato in proporzione all'importo dei lavori contabilizzati.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i sessanta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. L'emissione dei certificati di pagamento e delle liquidazioni sono subordinati alla richiesta agli enti previdenziali ed assistenziali delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi, secondo quanto prescritto dalla

normativa vigente al momento del pagamento. In caso di irregolarità contributive segnalate all'Amministrazione appaltante da parte degli enti previdenziali ed assistenziali e dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione, procederà secondo quanto prescritto in materia dalla normativa vigente. Analoga procedura viene attivata nei confronti dell'Appaltatore quando venga accertata un'inadempienza da parte della ditta subappaltatrice.

Il pagamento di dette somme non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti dell'Appaltatore sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni o ad interessi di sorta.

Qualora sia stata eseguita l'anticipazione ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 su l'importo di ogni certificato di pagamento è operata una trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

All'ultimazione dei lavori si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% e della rata di saldo di importo pari alla somma del credito residuo per lavori regolarmente eseguiti e completati, desunto dall'ultimo stato di avanzamento lavori, e dell'importo a saldo degli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

Si procederà, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che sarà stata riconosciuta l'ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio o

del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano – Credito Valtellinese S.p.A. - Piazza XX Settembre, nei modi e nei termini indicati dall'Appaltatore.

Art. 13 - Cauzione definitiva

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € (euro), mediante polizza fidejussoria n. della – emessa in data

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; è fatto salvo il progressivo svincolo della cauzione definitiva secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 103, c. 5, del D.Lg. 50/2016.

Art. 14 – Garanzie per il pagamento della rata di saldo

L'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione una fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della quale la Stazione Appaltante corrisponderà il saldo del prezzo contrattuale.

La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15 – Anticipazione dell'importo contrattuale

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore entro 15 gg dall'effettivo inizio dei lavori un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 16 - Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi

Ai sensi dell'Art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 la ditta appaltatrice è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa CAR che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori.

Nello specifico la somma assicurata alla Sezione A partita 1) deve corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori, mentre la somma assicurata alla Partita 2) dovrà essere pari ad € 100.000,00 per le opere preesistenti (schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica), alla Partita 3) dovrà essere pari ad € 50.000,00 per

demolizioni e sgomberi; alla Sezione B “copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere” dovrà essere pari ad € 500.000,00.

Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dalla consegna dei lavori di cui al presente contratto (art. 103 comma 7 D.Lgs n. 50/2016).

Le predette polizze dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con D.M. del 19/01//2018. Si rinvia per ulteriori specificazioni al Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 17 – Termini di operatività delle garanzie

Tutte le polizze assicurative o le fidejussioni bancarie previste dai precedenti articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e devono essere prestate nell'assoluto rispetto delle norme di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e delle norme specifiche per ogni tipo di polizza predetta, di cui al Titolo VI del D.P.R. n.207/2010.

Dette polizze debbono essere redatte in conformità agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto Ministero Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004

Art. 18 - Revisione dei Prezzi ed adeguamento del corrispettivo Aggiornamento dei prezzi ex Art. 26, comma 2 del DL n. 50/2022

In relazione alla Revisione dei Prezzi ed adeguamento del corrispettivo nonché dell'aggiornamento dei prezzi ex Art. 26, comma 2 del D.L. n. 50/2022, si rinvia a quanto previsto all'art. 28 e 28bis del Capitolato speciale d'appalto

Art. 19 - Protocollo di legalità con la Prefettura

Il presente contratto è assoggettato al Protocollo d'intesa per la promozione

della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano in data 10 marzo 2020. L'Appaltatore è altresì obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle attività di cui all'art.1, comma 53, della L. 190/2012, così come modificate, da ultimo, dall'art.4 bis del decreto legge 8 aprile 2020 n.23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n.40.

Art. 20 – Lavorazioni da subappaltare

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha richiesto, in sede di gara, ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, di avvalersi del subappalto

.....

.....

I suddetti subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'Appaltatore nel caso in cui si avvalga del subappalto dovrà attenersi ai seguenti obblighi:

- provvedere al deposito del contratto almeno 20 giorni prima dalla data di effettivo inizio delle esecuzioni delle relative prestazioni, nonché della certificazione da parte del subappaltatore attestante i requisiti di carattere generale e di qualificazione richiesti;
- di inserire nel contratto di subappalto, pena la nullità assoluta, gli obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13.8.2010 n.136 e l'impegno di comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (appaltatore, subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria;

- ai sensi dell'art.3 della legge 136 del 13.8.2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati mediante conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni e riportare l'indicazione del CIG e del CUP, come disposto nel presente contratto, pena la nullità assoluta dello stesso contratto;

- di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni da ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate (ai sensi dell'art.105 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.); nel caso in cui non vengano trasmesse dette fatture entro tali termini la Stazione appaltante provvederà a sospendere i successivi pagamenti a favore dello stesso affidatario. Inoltre, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito al pagamento diretto del subappaltatore;

- l'Appaltatore dovrà altresì corrispondere alle imprese subappaltatrici gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso; il Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ovvero il direttore dell'esecuzione provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione di detta disposizione;

- l'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Al fine dei pagamenti degli Stati d'avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la Stazione Appaltante richiederà il DURC anche nei confronti dell'affidataria del subappalto.

Art. 21 – Risoluzione del contratto e controversie

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto così come regolamentata dagli articoli 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria di cui all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.

Art. 22 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 23 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste

dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 24 – Assenza di causa interiettiva alla stipula del contratto

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Art. 25 – Clausola sociale

L'appaltatore qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia ammortizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa.

Art. 26 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;

- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto;
- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;
- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);
- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.

Art. 27 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato Generale d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n. 145.

Art. 28 – Spese

Tutte le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di

segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo è assolta con modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007.

Qualora dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Art. 29 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- - P.Iva n.;
- Comune di Fano - n. 00127440410.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile l'appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti:

- Art. 4 Penali;
- Art. 8 Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore;
- Art. 10 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Art. 11 Cessione del contratto e cessione dei crediti;
- Art. 12 Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo;
- Art. 20 Lavorazioni da subappaltare;
- Art. 21 Risoluzione del contratto e controversie;

- Art. 26 Trattamento dati personali;

- Art. 28 Spese.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 26 pagine, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013).

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici depositati agli atti è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

COMUNE DI FANO

LA DITTA

dott. ing. Federico Fabbri

.....

Il Segretario Generale dott. Stefano Morganti

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)